

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4055 del 22/07/2024
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 2832 DEL 06/06/2022. DITTA "INDUSTRIA CASEARIA SERAFINI ROBERTO & C. SRL". ATTIVITÀ: "PRODUZIONE DEI DERIVATI DEL LATTE, PRODUZIONE E LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE" SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA (PC), STRADA AGAZZANA N. 59.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4184 del 19/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	Claudia Salati

Questo giorno ventidue LUGLIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, Claudia Salati, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 2832 DEL 06/06/2022. DITTA "INDUSTRIA CASEARIA SERAFINI ROBERTO & C. SRL".

ATTIVITÀ: "PRODUZIONE DEI DERIVATI DEL LATTE, PRODUZIONE E LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE" SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA (PC), STRADA AGAZZANA N. 59.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale det-amb n. 2832 del 06/06/2022 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 73732 del 14/06/2022, acquisito al prot. ARPAE n. 98215 in pari data, per l'attività di "produzione dei derivati del latte, produzione e lavorazione di prodotti a base di carne" svolta dalla ditta INDUSTRIA CASEARIA SERAFINI ROBERTO & C. SRL (P.Iva 00836970335), nello stabilimento sito in Comune di Piacenza (PC), Strada Agazzana n. 59 (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo n. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. Arpae n. 84317 del 08/05/2024, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale della sopra richiamata Autorizzazione Unica Ambientale det-amb n. 2832/2022, presentata dalla ditta INDUSTRIA CASEARIA SERAFINI ROBERTO & C. SRL (P.Iva 00836970335), relativamente alla sola matrice "scarichi";

- con nota prot. n. 95046 del 23/05/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 103593 del 05/06/2024 la ditta ha prodotto la documentazione integrativa;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 8 del 15/07/2024 Sinadoc 18413/2024) risulta che:

- la modifica è relativa ad un miglioramento dell'impianto di trattamento, con la dotazione di un nuovo sistema di omogeneizzazione e scarico;
- la nuova configurazione dell'impianto è realizzata con: connessioni idrauliche in acciaio INOX, connessioni elettriche integrate e rifatte, software di funzionamento per il comando e la programmazione di tutte le utenze elettromeccaniche presenti in impianto;
- la Ditta, nel dichiarare che la classificazione dello scarico resta invariata, ha chiesto di mantenere le deroghe al rispetto dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 – allegato 5 della parte terza – del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., già ottenute nell'AUA vigente per i seguenti parametri:
 - Solidi sospesi totali: 550 mg/l;
 - Azoto nitroso: 5 mg/l;
 - Grassi e oli animali e vegetali: 250 mg/l;
 - COD: 2500 mg/l;
 - BOD5: 1500 mg/l;
 - Rame: 1 mg/l
- la ditta ha richiesto, altresì, di **eliminare** la deroga sui limiti per i seguenti parametri: pH, Tensioattivi totali, Fosforo e Cloruri (riportati nel dispositivo al punto 4 dell'AUA vigente);
- per tutto il resto, la Ditta ha dichiarato l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo;
- pertanto, a seguito della modifica non sostanziale di cui trattasi, dall'insediamento origina uno scarico S1 di acque reflue industriali, recapitante in pubblica fognatura costituito dall'unione di:
 - acque reflue industriali, provenienti dal lavaggio degli impianti di produzione dei prodotti caseari ed insaccati, trattate mediante n° 2 fosse Imhoff e un impianto di trattamento costituito da una vasca di sedimentazione primaria, una vasca per la separazione dei grassi, una vasca di accumulo e pompaggio ed un sistema di omogeneizzazione dei reflui;
 - acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) trattate mediante n° 4 fosse Imhoff;
- le acque reflue industriali e domestiche, in uscita dai rispettivi impianti di trattamento, previo passaggio in un sistema di omogeneizzazione/miscelazione ed ossigenazione, danno origine ad un unico scarico in pubblica fognatura classificato come scarico di acque reflue industriali;
- il pozzetto di campionamento fiscale è posizionato immediatamente a valle del sistema di omogeneizzazione/miscelazione ed ossigenazione, come indicato nella Tavola "Planimetria Rete fognaria – All. A5 del 25/03/2024" trasmessa con le integrazioni;

Atteso che:

- con nota prot. n. 107003 in data 11/06/2024 è stato chiesto al Comune di Piacenza, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, l'assenso/parere per la modifica non sostanziale di cui trattasi, relativamente allo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- con nota prot. n. 109242 del 09/07/2024, assunta al prot. ARPAE n. 125525 in pari data, come perfezionata con nota prot. n. 111439 del 12/07/2024, assunta al prot. ARPAE n. 128096 in pari data, il Comune di Piacenza ha espresso parere favorevole in merito alla modifica non sostanziale di cui trattasi, relativamente allo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- con nota prot. n. RT009995-2024-P in data 09/07/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 126416 del 09/07/2024, Ireti Spa ha espresso parere favorevole per lo scarico di cui trattasi, con prescrizioni;

Verificato che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che:

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- sulla base delle attribuzioni conferite con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 96/2019 e della Determinazione Dirigenziale n. DET-2024-389 del 24/05/2024, alla sottoscritta titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del SAC di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo, in assenza della Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

A. di aggiornare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale det-amb n. 2832 del 06/06/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 73732 del 14/06/2022, alla ditta INDUSTRIA CASEARIA SERAFINI ROBERTO & C. SRL (P.Iva 00836970335), per l'attività di "produzione dei derivati del latte, produzione e lavorazione di prodotti a base di carne" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza (PC), Strada Agazzana n. 59 (che è anche sede legale), **sostituendo i punti 3, 4 e 5 del dispositivo con i seguenti:**

"3. di stabilire, relativamente alla matrice scarichi, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa in conformità all'assenso rilasciato dal Comune di Piacenza con nota prot. n. 109242 del 09/07/2024, assunta al prot. ARPAE n. 125525 in pari data, come perfezionata con nota prot. n. 111439 del 12/07/2024, assunta al prot. ARPAE n. 128096 in pari data;

4. di stabilire, per lo scarico di acque reflue industriali S1 recapitante in pubblica fognatura, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei **limiti** di cui alla colonna "Scarico in pubblica fognatura" della Tabella 3, Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., ad eccezione dei seguenti parametri:

- Solidi sospesi totali ≤ 550 mg/l;
- BOD5 ≤ 1500 mg/l;
- COD ≤ 2500 mg/l;
- Grassi e oli animali e vegetali ≤ 250 mg/l;
- Rame ≤ 1 mg/l;
- Azoto nitroso ≤ 5 mg/l;

5. di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali S1 in pubblica fognatura, le seguenti **prescrizioni**:

- a) il **volume giornaliero** massimo scaricabile è fissato in **40 mc.**; il **volume annuo** massimo scaricabile è fissato in **13.000 mc.**;
- b) tutti i pozzetti di ispezione, compreso quello di prelievo fiscale, devono essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di campionamento fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue, nonché essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico e valutati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- d) i limiti di accettabilità di cui al precedente punto 4. non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;

- e) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi, siero, latticello e sostanze solide derivanti dalla lavorazione;
- f) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle reti fognarie e dei sistemi di trattamento prevedendo anche controlli periodici che ne attestino il corretto funzionamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e dei grassi dall'impianto di trattamento. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- g) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 4 ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;

6. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25;
- in considerazione della presenza di torri evaporative, il gestore dovrà ottemperare quanto previsto dalla D.G.R. n. 1115/2008 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi;"

B. di dare atto che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale det-amb n. 2832 del 06/06/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 73732 del 14/06/2022, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza, per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza, (provvedimento conclusivo prot. n. 73732 del 14/06/2022);
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P. ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

Per la Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

La Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse

Dott.ssa Claudia Salati

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.